



Regione Autonoma della Sardegna

Presidenza
Servizio Elettorale

Prot. n. 20009

Cagliari, 30 settembre 2008

Comunicazione trasmessa solo via fax
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
Ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. 412/1991;
Pagine trasmesse n. 2

Ai Signori Sindaci

Ai Responsabili degli
Uffici Elettorali
dei Comuni della Sardegna

LORO SEDI

Oggetto: Referendum abrogativi regionali 5 ottobre 2008.
Divieto di utilizzo dei telefoni cellulari e di altre apparecchiature provviste di fotocamera all'interno delle cabine elettorali.

In riferimento all'argomento in oggetto, il decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, recante "Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 80 del 4-4-2008, stabilisce all'articolo 1, comma 1, che "Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

Al riguardo, il Presidente dell'ufficio elettorale di sezione invita l'elettore, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale, a depositare le predette apparecchiature di cui sia al momento eventualmente in possesso, le quali - unitamente ai citati documenti - saranno restituite all'elettore dopo l'espressione del voto, previa annotazione in un apposito registro della presa in consegna e della successiva restituzione (Mod. 37 cell Ref.Re.).

Gli eventuali contravventori al divieto sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1.000 euro.

I Presidenti degli Uffici elettorali di sezione dovranno affiggere, in modo visibile, all'interno di ogni sezione elettorale, in numero congruo o almeno in un esemplare per sezione, un apposito avviso contenente il divieto, stabilito dal citato decreto legge, di



introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini, del seguente tenore:

"NON SI POSSONO INTRODURRE ALL'INTERNO DELLE CABINE ELETTORALI TELEFONI CELLULARI O ALTRE APPARECCHIATURE IN GRADO DI FOTOGRAFARE O REGISTRARE IMMAGINI. CHIUNQUE CONTRAVVIENE A QUESTO DIVIETO E' PUNITO CON L'ARRESTO DA TRE A SEI MESI E CON L'AMMENDA DA 300 A 1.000 EURO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 4, DEL DECRETO LEGGE 1° APRILE 2008, N. 49."

Si rappresenta che il registro Mod. n. 37 cell Ref.Re. dovrà essere consegnato, in duplice copia per sezione, a ciascun Presidente di seggio, unitamente al materiale contenuto nella Busta n. 1 Ref.Re.

Lunedì 6 ottobre, al termine delle operazioni di riscontro del numero dei votanti, il suddetto registro dovrà essere inserito nella Busta n. 5 Ref.Re. unitamente ai registri maschile e femminile per l'annotazione dei numeri delle tessere elettorali dei votanti e alle schede avanzate alla chiusura della votazione.

La presente circolare costituisce parte integrante del § 24 della Pubblicazione n. 3 "Istruzioni per gli Uffici di Sezione"; si pregano pertanto le SS.VV. di provvedere a fornirne copia ai Presidenti di seggio.

Il Direttore del Servizio

Dr. Vincenzo Roggero